

Regolamento del Personale Associato

Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24/01/2024)

REGOLAMENTO DEL PERSONALE ASSOCIATO ALLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

- Art. 1 La Stazione Zoologica Anton Dohrn, di seguito detta SZN, si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in ambito di Ricerca Scientifica, Ricerca Istituzionale e Terza Missione, di collaborazioni con personale di ricerca in formazione o di elevata esperienza e qualificazione, sia italiano, sia straniero non dipendente dell'Ente e non vincolato da rapporto contrattuale subordinato con la SZN. Tale personale è Associato alla SZN.
- **Art. 2** L'Associatura alla SZN viene disposta per contribuire, per un periodo determinato, allo sviluppo di programmi ed attività previsti nell'ambito Piano Triennale di Attività della SZN.
- **Art. 3** Possono associarsi alla SZN ricercatori, tecnologi ed altri profili tecnico scientifici con provata qualificazione scientifica afferente a Università, Enti pubblici di ricerca, altre Amministrazioni o Enti pubblici.

Art. 4 Sono previsti quattro diversi livelli di associatura:

- i. Young fellow: di durata annuale, rinnovabile in funzione della durata del progetto in cui sono coinvolti i giovani ricercatori non-strutturati. I requisiti minimi sono la Laurea Magistrale (o equivalente) e almeno una pubblicazione scientifica nel biennio precedente la richiesta.
- ii. Research Fellow: di durata triennale, rinnovabile previa valutazione del contributo scientifico ad opera del Consiglio Scientifico della SZN. I requisiti minimi sono la Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca (o equivalente) o posizione a tempo determinato o indeterminato presso un EPR o una Università, o nel caso di associatura all'Area di terza missione anche presso altra Amministrazione, e almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente la richiesta (salvo nel caso di Associatura all'Area di terza missione).
- iii. Chair: l' Associatura è permanente e riservata solo a personalità di altissimo profilo scientifico individuate dal Presidente dopo consultazione con il Consiglio Scientifico. L'Associatura può essere revocata solo dal Presidente dell'Ente per ragioni di tipo etico.
- iv. Alumni SZN: questa modalità di Associatura è rivolta solo a ricercatori/tecnologi che hanno avuto un rapporto storico e rilevante con l'Ente e tipicamente sono ex dipendenti dell'Ente in quiescenza.
- Art. 5 I candidati, in funzione delle proprie competenze ed interessi di ricerca, dovranno indicare al momento della richiesta un ricercatore/tecnologo di riferimento e la struttura di ricerca (Dipartimento, Sedi territoriali o Area Terza Missione) a cui intendono associarsi. Il ricercatore/tecnologo di riferimento dovrà controfirmare la richiesta, esprimendo la propria disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico ed infrastrutturale all'Associato. Le istanze di associatura

dovranno essere indirizzate al Presidente della SZN e saranno poi sottoposte per approvazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ente. L'afferenza dell'associato alle Sedi Territoriali Tipo B è subordinata all'approvazione del Direttore di Dipartimento/Coordinatore di Area di competenza disciplinare.

Sono previste due call l'anno (febbraio e settembre) calendarizzate entro la fine del mese precedente.

La comunicazione dell'esito, sia esso positivo o negativo, verrà effettuata dal Presidente ai richiedenti.

Art. 6 Il personale associato può partecipare alle riunioni del Consiglio del Personale del Dipartimento ovvero del Consiglio del Personale di Sede Tipo A, o altra struttura a cui afferisce. Il contributo del personale associato nel corso delle riunioni è disciplinato dai rispettivi regolamenti.

Art. 7 L'Associatura alla SZN vede l'obbligatorietà dell'Associato di includere la SZN come affiliazione in tutte le pubblicazioni svolte nell'ambito delle attività che coinvolgono l'Ente, ovvero svolte presso o con il contributo delle strutture dell'Ente.. Gli Associati hanno inoltre l'obbligo di produrre un breve report annuale delle attività di ricerca svolte con il personale dell'Ente (max 3 pagine più eventuali allegati) validato dai referenti interni, notificato al Direttore del Dipartimento o Direttore di Sede Territoriale Tipo A di competenza o Coordinatore Area Terza Missione e accolto per approvazione dal Consiglio Scientifico. La mancata consegna del report entro tre mesi dal completamento di ogni anno di attività, è motivo di revoca dell'Associatura. La revoca non prevede comunicazione preventiva all'Associato. L'elenco degli Associati attivi è disponibile nel sito web istituzionale sotto la voce "Personale associato" e nei relativi elenchi disponibili alle pagine web dei Dipartimenti/Sedi-A/ATM.

Art. 8 Il personale associato ha accesso, previa richiesta e seguendo le modalità di prenotazione delle risorse così come determinate dall'Ente dal Dipartimento/Sede di Tipo A, all'uso dei servizi e delle infrastrutture della SZN, nell'ambito delle finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora, e partecipa alle attività della struttura di ricerca cui afferisce con le modalità stabilite, ove necessario, dal Consiglio di Amministrazione. Gli Associati hanno diritto, nell'ambito dell'utilizzo delle strutture ed infrastrutture e dei servizi, allo stesso trattamento, in termini di contributo economico ai costi dei servizi, dei Ricercatori e Tecnologi della SZN. Al Personale Associato non può essere affidata la conduzione di mezzi della SZN, a meno che non sia autorizzato all'uopo e caso per caso dal Direttore Generale o - su delega specifica - dai Direttori di Dipartimento/Sede Tipo A o Coordinatore Area Terza Missione, se compatibile.

Art. 9 Gli scienziati di chiara fama associati con il ruolo di *Chair* non sono tenuti a fornire report periodici o a riportare la doppia affiliazione nelle pubblicazioni scientifiche. Se invitati a partecipare ad attività di particolare rilievo istituzionale o scientifico i loro costi di trasferimento e soggiorno sono coperti dall'Ente.

- **Art. 10** Il personale associato, qualora responsabile (Principal Investigator, o responsabile di unità) di almeno un progetto gestito da Stazione Zoologica, ha inoltre diritto di accedere ai fondi intramurali, così come determinato dai vigenti regolamenti dell'Ente
- Art. 11 Al personale associato è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le missioni, ove connesse con l'attività di ricerca supportata da finanziamento e nei limiti ed alle condizioni previste per il personale ricercatore/tecnologo dipendente dell'Ente.
- **Art. 12** Qualora l'associato contribuisca all'acquisizione di un progetto il Direttore del Dipartimento/Sede di Tipo A, ovvero il Coordinatore di Area Terza Missione, può proporre la nomina dello stesso a Responsabile Scientifico del progetto nel rispetto degli interessi scientifici ed economici della SZN.
- Art. 13 Il personale associato può, in collaborazione con un ricercatore o tecnologo della SZN, presentare proposte per l'assegnazione di borse di dottorato finanziate dalla Stazione Zoologica. Per i PhD Open University, l'associato figura come *Internal Supervisor* mentre il ricercatore SZN figura come *Director of Studies*.
- **Art. 14** Gli Associati verranno muniti di tesserino di riconoscimento per l'accesso alle strutture SZN. Il Ricercatore/Tecnologo di riferimento dovrà mettere l'Associato a conoscenza delle norme di comportamento, degli orari di apertura e delle norme di sicurezza dell'Ente.
- **Art. 15** La richiesta di eventuale rinnovo *deve* essere effettuata, entro i termini definiti dall'Art. 7, insieme al report finale (che *deve* includere la lista delle pubblicazioni prodotte con affiliazione SZN). Il report *deve* essere firmato dal ricercatore/tecnologo di riferimento, visto dal Direttore del Dipartimento/Sede Tipo A/Coordinatore Area Terza Missione, valutato dal Consiglio Scientifico e approvato dal CdA su proposta del Presidente.